

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n°

49

del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 50/2016 del 17/8/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. _____ C.F. _____ nato a _____ ed ivi residente in _____, nella sua qualità di obbligato in solido, nonché di titolare della ditta "E/O L.R." con sede legale a Catania Via F. Crispi n° 20, per la violazione di cui all'art. 47 del Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con delibera n° 40 del 18/11/2015, in quanto affiggeva o faceva affiggere nelle Piazze Europa e Lucia Mangano n° 10 manifesti di vario formato, in mancanza di autorizzazione e fuori dagli appositi spazi regolamentati;

L'infrazione è stata accertata nelle date 23/7/2016;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 22/8/2016;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 206,58 più € 14,00 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **220,58**;


INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.





Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.